

2022

SCHEDA n. 21/2022

VINCOLI ALLA MOBILITÀ



CISL
SCUOLA

VINCOLI ALLA MOBILITÀ PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

La scheda riporta in sintesi il contesto delle disposizioni normative in vigore al momento della sottoscrizione del CCNI sulla mobilità per il triennio 2022/2025 (27 gennaio 2022) e quello attualmente esistente (ottobre 2022) alla luce delle modifiche e novità legislative successivamente intervenute

1

SITUAZIONE AL MOMENTO DELLA FIRMA DEL CCNI 27 GENNAIO 2022		
TIPO DI VINCOLO	NORMA DI RIFERIMENTO	EFFETTI DEL CCNI
Vincolo di permanenza sulla scuola di titolarità per tutti gli assunti dal 2019/2020 in poi	Previsto dal comma 3 dell'articolo 399 del T.U., che è stato modificato dal DL 126/2019 prevedendo il vincolo per tre anni sulla scuola di titolarità	Con il CCNI il vincolo è stato superato per la mobilità 2022/2023 e lo sarebbe stato anche negli altri due anni di validità del CCNI per i docenti assunti 22/23 e 23/24. L'anno successivo all'entrata in ruolo la mobilità era consentita al fine di acquisire la titolarità e il vincolo trovava applicazione per il triennio successivo
Vincolo di permanenza per tre anni nella scuola ottenuta con la mobilità su qualunque sede richiesta	Previsto dal DL 73/2021 per tutti i docenti che siano stati soddisfatti attraverso la mobilità su una qualunque sede della provincia richiesta.	Con il CCNI il vincolo è stato previsto solo per la mobilità verso sedi di altra provincia e non nella fase provinciale dei movimenti.
Vincolo di permanenza sulla scuola ottenuta con la mobilità attraverso l'espressione del codice puntuale di scuola	Previsto dal CCNL 19/21 e confermato dal CCNI	Nessuna modifica, trattandosi di vincolo previsto dal CCNL



SITUAZIONE ATTUALE		
TIPO DI VINCOLO	NORMA DI RIFERIMENTO	CONSEGUENZE
Soppresso vincolo su scuola di titolarità, sostituito come sotto riportato.	Il vincolo di permanenza per tre anni sulla scuola di titolarità previsto dal comma 3 dell'articolo 399 del Testo unico è stato cancellato dall'articolo 36 comma 2 bis del DL 21/2022 convertito in legge nel maggio 2022.	Soppresso il vincolo sulla scuola di titolarità, gli assunti 2020/2021 e 2021/2022 (svincolati dal CCNI ma soggetti, comunque, al vincolo triennale sulla sede ottenuta con la mobilità) non hanno più alcun vincolo ai sensi del nuovo articolo 399 compreso il vincolo triennale sulla sede ottenuta con la mobilità 22/23. Di fatto decade tutto l'impianto del CCNI della mobilità che aveva fatto leva proprio sulla questione della titolarità per consentire il movimento. Indipendentemente dalla scelta del ministero di riaprire la trattativa per effetto della sentenza, i contenuti del CCNI decadono alla luce di questo cambiamento normativo. Questo per gli assunti vincolati che sono quelli del 20/21 e 21/22 e per gli assunti negli anni successivi.
Nuovo vincolo di permanenza per tre anni nella scuola dove si è svolto il periodo di prova.	Previsto dal DL 36 /2022 (PNRR) all'interno delle procedure per il superamento del periodo di formazione e prova e in particolare al comma 5 dell'articolo 13 del D.Lvo 59/2017 così come modificato dallo stesso DL 36. Il DL 21/2022 (vedi punto precedente) ha previsto che le nuove regole di cui sopra, riferite ai soli docenti della secondaria, si estendano anche ai docenti di infanzia e primaria.	La posizione assunta dall'Amministrazione al nuovo tavolo sulla mobilità è che tale vincolo si applichi già a tutti gli assunti a partire dal 2022/2023. Per la CISL Scuola deve valere per chi è assunto con le procedure previste dal DL 36.
Restano, inoltre, confermati i vincoli già previsti dal CCNL 16/18 e ripresi nel CCNI e quelli del D.L. 73/2021		